



CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA PRIVATA “SANATRIX” GESTIONE SPA PER ATTIVITA’ DI MEDICINA TRASFUSIONALE

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE con sede in Ancona via Caduti del Lavoro 40 – P.I. 02175860424 (**successivamente e per brevità denominata azienda sanitaria**) in persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale Dr. Mario Piani, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale Asur con determina n. ____/ASURDG del ____

E

LA SANATRIX GESTIONI SPA (società proprietaria della Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche) con sede in Civitanova Marche, viale dei Pini, 31, P.I. 01490070438, (successivamente citata Casa di Cura) in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Aprile , C.F.PRLNTN54T13H570B

PREMESSO

□che presso la Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche è previsto un Servizio Trasfusionale, in esecuzione della L.R. 28.03.1995, n. 28 “Piano sangue e Plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione”

□che - ai sensi del D.M. 01.09.1995: “Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche” – le attività tra le Case di Cura private, dotate di frigoemoteche, e la Azienda sanitaria su cui insiste la struttura trasfusionale pubblica territoriale competente, debbano essere regolate da apposita convenzione, secondo lo schema tipo allegato al decreto stesso

□che con DGRM del 30.03.2004, n. 325 è stato disposto l’aggiornamento, con decorrenza 01.01.2004, del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti

□ che con DGRM n. 1551/2005 è stato disposto l’aggiornamento , con decorrenza 01.01.2005, del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti

□ che con nota prot. n. 17191 del 19.08.2005 la regione Marche ha determinato i costi/prezzi dei plasmaderivati

□che la Regione Marche con le DD.GG.RR. n. 873 del 30.06.2008 e n. 1731 del 29.11.2010 del 29.11.2010 ha disposto nuove regole per il funzionamento dell’attività trasfusionale tramite il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dalla Casa di Cura è affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale, alla U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Civitanova Marche, competente per territorio, compatibilmente con lo svolgimento dell’attività istituzionali che l’UOC deve garantire alla Asur Marche.

La Azienda sanitaria assume la responsabilità del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia sul piano tecnico che organizzativo.

Art. 2.

Distribuzione

La Azienda sanitaria, attraverso il proprio Servizio Trasfusionale fornisce alla Casa di Cura, dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

- a. unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhe ed autologhe
- b. unità di emocomponenti da aferesi
- c. specialità medicinali (plasmaderivati a lunga conservazione) ottenuti da plasma proveniente da donatori periodici.

La fornitura di quanto sopra indicato, fatta eccezione per le urgenze e quindi per tutte le necessità potenziali o accertate programmabili, è subordinata alla disponibilità di plasma e plasmaderivati, raccolti dai donatori nella Regione Marche.

Art. 3.

Esami di laboratorio - Distribuzione

Il servizio trasfusionale s'impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della casa di cura, ai propri assistiti:

- a) determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari;
- b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari;
- c) esami di immunoematologia;
- d) esami di patologia clinica di competenza.

Art. 4.

(Prestazioni di medicina trasfusionale)

Il servizio trasfusionale si impegna, infine, con l'utilizzo del proprio personale medico di ruolo o a contratto e con modalità da concordare con la direzione sanitaria della casa di cura a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:

- a) consulenza di medicina trasfusionale;
- b) servizio di emaferesi terapeutica;
- c) procedure di autotrasfusione.

La azienda sanitaria garantisce l'effettuazione di un numero massimo di 12 predepositi/settimana.

ART. 5

(Richiesta prodotti)

1. Le richieste di: sangue, emocomponenti ed emoderivati sono formulate da un medico della Casa di Cura del reparto di destinazione del prodotto, su apposito modulo concordato, conforme a quanto richiesto dalle norme specifiche in materia.
2. Le richieste programmabili dovranno pervenire al Servizio Trasfusione della Azienda sanitaria entro le ore 12.00 di ciascun giorno feriale e, comunque, non più tardi delle ore 13.00.
3. Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenuti da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.
4. Il Servizio Trasfusionale della Azienda sanitaria evaderà le richieste non urgenti di emazia, pervenute nei termini suddetti, entro le ore 8.00 del giorno successivo; le richieste delle altre emocomponenti saranno evase nei termini concordati fra il medico richiedente ed il Servizio Trasfusionale. Il medico responsabile della frigo emoteca presso la Casa di Cura, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.

ART. 6

(Richieste trasfusionali urgenti)

1. In caso di particolare necessità, ove il medico della Casa di Cura richiedente non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.
2. La richiesta dovrà specificare chiaramente il gruppo sanguigno ABO ed il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui non lo siano, questo dovrà risultare nella richiesta stessa.
3. Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30 minuti dal momento dell'arrivo presso il Servizio Trasfusionale di Civitanova delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilità con procedura di urgenza.
4. Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della casa di Cura darà un preavviso telefonico al Centro Trasfusionale definendo la disponibilità di tempo ed il grado della stessa.

ART. 7

(Consenso informato e reazioni trasfusionali)

1. Il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale è acquisito a cura del medico della Casa di Cura responsabile del caso clinico e comunque sotto la responsabilità del Direttore Sanitario.
2. La Casa di Cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione ed ai campioni di sangue del paziente, necessari per le indagini immunoematologiche.

ART. 8

(Registrazioni)

1. Il registro di "carico e scarico" deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:
 - data e ora di carico in frigoemoteca
 - numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento
 - numero di unità trasfusionale
 - tipo di emocomponente (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco congelato)
 - data di scadenza dell'unità trasfusionale
 - nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali
 - data e ora di uscita delle unità assegnate
 - firma di chi ritira le unità assegnate
 - data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese
 - data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.
2. Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.

ART. 9

(Trasporto)

1. Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della Casa di Cura che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sarà effettuato, di norma, da personale della Casa di Cura.

ART. 10

(Esami di laboratorio e prestazioni di medicina trasfusionale)

1. La Casa di Cura, non essendo dotata di servizio trasfusionale, richiede alla Azienda sanitaria l'erogazione di tutte le prestazioni correlate alle attività di trasfusione di sangue ed emocomponenti nei ricoverati presso i reparti della Casa di Cura stessa, secondo le necessità rilevate per singolo caso.
2. La Azienda sanitaria si rende disponibile a fornire le seguenti prestazioni:
 - controlli, lavorazioni, verifiche e tests da effettuarsi sulle sacche di sangue cedute
 - controlli e tests sui pazienti destinatari propedeuticamente e al momento della trasfusione
 - pre-depositi ed autotrasfusioni
 - consulenze e visite
3. Gli esami di laboratorio - da effettuarsi propedeuticamente e al momento della trasfusione sulle sacche di sangue cedute e sui pazienti destinatari - sono effettuati dal Servizio Trasfusionale senza necessità di alcuna richiesta espressa da parte della Casa di Cura.
4. Un medico della Casa di Cura del reparto di destinazione del prodotto, su apposito modulo concordato, conforme a quanto previsto dalle norme specifiche in materia:
 - invia richiesta al Servizio Trasfusionale della Azienda sanitaria - salvo i casi di effettiva, reale urgenza - della tipologia di prestazioni da erogare entro le ore 12.00 di ciascun giorno feriale e, comunque, non più tardi delle ore 13.00.
 - il Servizio Trasfusionale della Azienda sanitaria evaderà le richieste non urgenti di medicina trasfusionale pervenute nei tempi suddetti, nei termini concordati fra il medico richiedente ed il Servizio Trasfusionale.

ART. 11

(Rapporti economici)

1. La Azienda sanitaria fatturerà trimestralmente alla Casa di Cura:
 - a. le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione; le unità di emocomponenti restituite riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo dell'unità stessa. I prezzi sono quelli previsti dalla DGRM n. 1551/2005 e sue successive ed eventuali modifiche ed integrazioni.
 - b. gli emoderivati ottenuti da plasma prelevato ai propri donatori ai prezzi fissati dalla Regione Marche nella nota prot. n. 17191 del 19.08.2005 e sue successive ed eventuali modifiche ed integrazioni con una maggiorazione del 20% a fronte di spese sostenute per l'immagazzinamento, registrazione, distribuzione.
 - c. le determinazioni gruppematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità e di patologia clinica di competenza, secondo il tariffario regionale o, qualora questo non dovesse prevedere, secondo il tariffario nazionale
 - d. consulenza di medicina trasfusionale, plasma-exchange, procedura di aferesi terapeutica ecc. alle tariffe indicate dalla regione o, in assenza di queste, alle tariffe dell'Ordine dei Medici della Provincia di Macerata
 - e. le spese di trasporto (a meno che non venga effettuato direttamente dalla Casa di Cura tramite proprio personale) al costo sopportato
 - f. un contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva delle prestazioni e della consulenza tecnico-scientifica fornita pari al 20% del fatturato complessivo.

g. un supplemento di € 10,33 per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza.

2. La Casa di Cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Azienda sanitaria entro 60 giorni dalla data di emissione.

ART.12

(Durata)

Il presente accordo è valido dal 01.01.2013 al 31.12.2013. La convenzione potrà essere disdetta anticipatamente mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno 30 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

Civitanova Marche li

**CASA DI CURA PRIVATA
"SANATRIX" GESTIONI SPA
In persona del Direttore Generale
Dr. Antonio Aprile**

**ASUR – AREA VASTA 3
in persona del Direttore del DIRMT
Dr. Mario Piani**

Data sottoscrizione

Data sottoscrizione